



# Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it  
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

N. 56  
Reg. delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE
---------	--

Oggi **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'OdG, il Consiglio Comunale è così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Lovato Marcello	Presente	Rosignoli Marina	Presente
Fasoli Francesco	Presente	Martinelli Gianmarco	Presente
Bonamini Elisa	Presente	Sigismondi Emanuela	Presente
Franchi Fabio	Presente	Malesani Francesca	Presente
Martinato Melania	Presente	Grigatti Marcello	Presente
Viviani Giulia	Presente	Camporeale Simone	Presente
Storari Cristian	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE
---------	--

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in oggetto, n. 51/2022, agli atti;

Richiamato il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il quale costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Fatto presente che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Avuto presente che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può quindi mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in virtù dell'art. 20 del TUSP, ogni anno entro il 31.12, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate e quindi alla data odierna è necessario provvedere per le partecipazioni in essere al 31.12.2021;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del Tusp (ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali non si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di attività istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del Tusp, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del Tusp;
3. previste dall'art. 20, comma 2 del Tusp;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di detenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caldiero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del Tusp;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia alla Corte dei Conti;

Considerato inoltre che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Caldiero è stato istruito dai competenti uffici comunali, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che con riferimento alle partecipazioni detenute, gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica, si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;

Ricordato che in merito, con propria precedente deliberazione n. 49 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;

Dato atto che, ai sensi del sopracitato provvedimento, emerge che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato con precedente deliberazione in merito;

Visti gli indirizzi emessi da parte della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, indirizzi condivisi con la Corte dei Conti, con i quali sono state fornite alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;

Avuto presente che il documento contenente gli indirizzi ha chiarito alcuni profili applicativi del Tusp ed ha proposto altresì le modalità per la predisposizione della Relazione che le P.A. devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

Accertato che nel caso del Comune di Caldiero il piano approvato non prevedeva alcuna misura di razionalizzazione, in quanto:

- per Acque Veronesi Scarl è previsto il mantenimento senza interventi;

- per Viveracqua Scarl, dall'esito della rilevazione, è emerso che non è soggetta a razionalizzazione, in quanto la partecipazione è detenuta attraverso una società che non è sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero;

Visto pertanto il documento di ricognizione - piano di razionalizzazione degli organismi partecipati al

31/12/2021, documento redatto in conformità alle linee guida del MEF ed ai citati indirizzi emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp, condivisi con la Corte dei Conti, allegato A) alla presente deliberazione, dalla quale risulta nel dettaglio l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Caldiero;

Dato atto che la decisione di mantenere le partecipazioni in essere di cui al presente provvedimento, già oggetto di ricognizione straordinaria con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 28.09.2017, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 17.12.2018, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2019, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020, e da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2021, non necessita di parere dell'organo di revisione, in quanto non si decide sulla modalità di gestione dei servizi, né sulla costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente, come da dibattito riportato in calce alla presente deliberazione;

Preso atto della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli	n. 13 espressi con alzata di mano,
Con voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

su nr. 13 Consiglieri presenti, nr. 13 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati e in carica;

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

## **DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che non si rende necessario redigere ed approvare alcuna relazione tecnica sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2021, in quanto il medesimo piano non prevedeva alcun atto di riassetto/indirizzo in merito;
4. Di autorizzare il responsabile del Servizio ai conseguenti provvedimenti anche in ordine ad eventuali ulteriori richieste da parte del Dipartimento del Tesoro che si rendono necessarie per l'esecuzione del presente atto;
5. Di stabilire che la presente deliberazione:
  - a) venga trasmessa alle società partecipate del Comune;
  - b) venga inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso gli applicativi messi a disposizione sui rispettivi portali telematici;
  - c) venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

**DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)**

**TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 6) DELL'ODG – DELIBERAZIONE C.C. N. 56/2022  
“PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL  
D.LGS. 175/2016 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL  
31.12.2021 – ESAME ED APPROVAZIONE.”**

**SINDACO LOVATO:**

L'art. 20 del Decreto legislativo 175 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno venga ratificata la revisione delle partecipate societarie, con l'adozione di un piano di razionalizzazione, piano che doveva mirare soprattutto a controllare quelle che erano le partecipazioni degli enti pubblici in funzione anche di una razionalizzazione della spesa. Il Comune di Caldiero partecipa direttamente a due società. che sono società Acque Veronesi, società cooperativa a responsabilità limitata con lo

0,4% e indirettamente detiene sempre tramite Acque Veronesi lo 0,0696% della società Viveracqua, sempre la società cooperativa responsabilità limitata. Queste sono le due società, due partecipazioni che sono rilevanti ai sensi della razionalizzazione, chiaro sono società importanti perché per Acque Veronesi, a parte la partecipazione limitata allo 0,4%, è la società che fornisce il servizio idrico, quindi acquedotto e depurazione per il nostro territorio.

Comunico anche, che il Comune possiede altre partecipazioni che però non sono rilevanti ai sensi di questa normativa, che a nostro avviso è un mero provvedimento amministrativo nella nostra fase, che sono il 100% dell'Azienda Terme Giunone, lo 0,82% del Consiglio di Bacino Veronese, ex ATO, cioè l'ambito di gestione il bacino idrico, cioè quello che regola all'interno della Provincia di Verona la gestione dell'acqua da cui Acque Veronesi dipende per la gestione del servizio, il Consiglio di Bacino Verona nord per la gestione dei rifiuti con la partecipazione del 1,82%, il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, a cui il Comune partecipa sempre con l'1,85%, che è un consorzio per la gestione dei rifiuti, non per l'organizzazione e poi partecipiamo per lo 0,08% al Consorzio Energia Veneto che è un consorzio energetico.

Ripeto, questa è un'indagine conoscitiva, è un atto dovuto che dobbiamo fare, un mero provvedimento amministrativo a nostro avviso che ha poche ripercussioni su quella che è la gestione del Comune.

Favorevoli all'approvazione di questa ricognizione?

Contrari?

Astenuti?

\*\*\*

I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 51 del 21-11-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Lovato Marcello**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Segretario Generale**  
**F.to Dott. Fraccarollo Nicola**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE**

### **Regolarita' tecnica**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Pattaro Daniele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 20-12-2022**

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 -  
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA  
DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-02-2023 fino al 16-02-2023 con numero di registrazione 77.

Comune di Caldiero li 01-02-2023

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 20-12-2022

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 11-02-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)